

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

|   | PAG.                         | PAG.          |
|---|------------------------------|---------------|
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |                              |               |
| PRESIDENTE . . . . .  | 790                          |               |
| <b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>  |                              |               |
| VALITUTTI: Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie (2285) . . . . .   | 790                          |               |
| PRESIDENTE . . . . .  | 790, 791, 792, 793, 794, 795 |               |
| BERLINGUER LUIGI . . . . .  | 792, 793                     |               |
| CODIGNOLA . . . . .   | 794                          |               |
| DALL'ARMELLINA . . . . .  | 792, 793                     |               |
| FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 790, 794                     |               |
| LEONE RAFFAELE . . . . .  | 792, 793                     |               |
| LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .   | 791                          |               |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   | 794, 795                     |               |
| RUSSO VINCENZO: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche e della Facoltà di agraria (924) . . . . .  | 795                          |               |
| PRESIDENTE . . . . .  | 795, 796                     |               |
| CAIAZZA, <i>Relatore</i> . . . . .  | 795, 796                     |               |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   | 795                          |               |
| BERLINGUER LUIGI . . . . .  | 795                          |               |
| TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351);  |                              | 796           |
| DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662);   |                              | 796           |
| GIOIA ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716) . . . . .   |                              | 796, 799, 800 |
| PRESIDENTE . . . . .  |                              | 796, 800      |
| BERTÈ . . . . .   |                              | 798           |
| BORGHI . . . . .  |                              | 799           |
| BUZZI . . . . .   |                              | 799           |
| CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .   |                              | 797           |
| ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .  |                              | 796, 799, 800 |
| LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .   |                              | 798           |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   |                              | 800           |
| RAMPA . . . . .   |                              | 799           |
| TITOMANLIO VITTORIA . . . . .   |                              | 799           |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>  |                              |               |
| Senatore BALDINI: Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (1443) . . . . . |                              | 801           |
| PRESIDENTE . . . . .  |                              | 801           |
| ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .  |                              | 801           |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   |                              | 801           |
| <b>Votazione segreta:</b>   |                              |               |
| PRESIDENTE . . . . .  |                              | 801           |

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cattaneo Petrini Giannina sostituisce il deputato Franceschini nella discussione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

#### Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valitutti: Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie (2285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valitutti: « Modifica alla legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'ammissione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna alle facoltà universitarie ».

Il Relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO. Questa proposta di legge dell'onorevole Valitutti tende a modificare la legge 21 luglio 1961, n. 685, per quanto riguarda l'ammissione ad alcune facoltà universitarie delle diplomate degli istituti tecnici femminili. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la suddetta legge 21 luglio 1961, n. 685, aprì l'accesso di alcune facoltà universitarie, espressamente specificate, ai diplomati degli istituti tecnici, con delle limitazioni fino all'anno scolastico 1964-65, e con la determinazione annuale del numero degli alunni che potevano essere ammessi all'università, previo superamento di un esame di ammissione. La legge del '61 prescelse le facoltà accessibili ai diplomati degli istituti tecnici con particolare riferimento al carattere degli studi compiuti negli istituti di provenienza. In base poi all'articolo 2 della medesima legge, alle diplomate degli istituti femminili e della scuola di magistero professionale per la donna, da cui sono nati gli istituti predetti, si consentì l'accesso soltanto alle facoltà di lingue e letterature straniere dell'istituto universitario di Venezia ed all'istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni della Europa orien-

tale e per quella in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale.

Bisogna dire che questa scelta non era inizialmente molto giustificata, dato che l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti tecnici era limitato, secondo il decreto ministeriale del 1959, a 7 ore settimanali e solo per le prime tre classi; solo il decreto ministeriale del 1963 ha esteso a tutto il quinquennio l'insegnamento delle lingue straniere per queste studentesse.

Va però ricordato, come anche fa rilevare l'onorevole Valitutti nella sua relazione introduttiva alla proposta di legge, che questi istituti tecnici hanno ormai quasi dieci anni di vita durante i quali la loro fisionomia si è andata sempre più chiarendo. I programmi di studio sono stati organicamente riordinati e si sono esaltate accanto alle materie di base (italiano, storia ed educazione civica, geografia, lingua straniera, disegno e storia dell'arte) altre materie speciali (pedagogia, legislazione sociale e servizi generali, matematica, contabilità, scienze naturali, fisica, chimica, merceologia, economia domestica, igiene e puericoltura). A decorrere dal 1° ottobre 1964, sono stati inoltre istituiti presso gli istituti tecnici femminili, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1963, altri due indirizzi specializzati per economiste e per dirigenti di comunità, con l'introduzione, per il primo indirizzo, di altre materie scientifiche di particolare impegno (chimica generale, inorganica ed organica, esercitazioni, trasformazione e conservazione degli alimenti, chimica degli alimenti ed esercitazioni, scienza dell'alimentazione, anatomia e fisiologia umana), e, per le dirigenti di comunità, con un notevole approfondimento delle materie pedagogico-didattiche.

Sull'istituzione di questi due nuovi indirizzi si è anche pronunciato il Consiglio superiore della pubblica istruzione nei seguenti termini: « L'istituzione dei due indirizzi specializzati nell'ambito dell'istituto tecnico femminile è da salutare con favore come un primo passo verso l'istituzione di altri indirizzi che permettano l'applicazione di attività femminili al di fuori del settore scolastico ».

La proposta dell'onorevole Valitutti tende quindi ad una perequazione dell'ammissione alle università delle diplomate degli istituti tecnici femminili con l'ammissione dei diplomati degli istituti per geometri.

Anche a questo proposito è interessante vedere quanto ha detto la seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istru-

zione: « Non può non suscitare perplessità un tipo di scuola che, pur organizzata nel sistema di istruzione tecnica, apre sinora come unico sbocco professionale per le sue allieve la via dello insegnamento. Le scuole di istruzione tecnica devono immettere nel mondo del lavoro produttivo e della organizzazione economico-sociale. La carenza della nuova scuola è stata avvertita quando si è voluto prevedere per le sue allieve la possibilità di accesso alle facoltà universitarie di magistero e di economia e commercio e del corso di laurea in lingue straniere. È stato di conseguenza necessario estendere l'insegnamento della lingua straniera fino all'ultimo anno. Sia concesso incidentalmente rilevare che l'ammissione al corso universitario per la laurea in lingue appare una via di dubbia utilità per le diplomate di un istituto di questo tipo, che sarebbe preferibile ammettere al corso di laurea in scienze economiche e commerciali o anche alla facoltà di scienze per la laurea in scienze biologiche. »

A questo proposito ho rilevato alcuni dati sulle materie di insegnamento e sulle ore di insegnamento delle varie materie. Per la matematica, negli istituti tecnici per geometri vi sono 12 ore di insegnamento, negli istituti tecnici commerciali 14, negli istituti tecnici femminili 10 (17 ore nel corso per dietiste); per la fisica, negli istituti per geometri vi sono 7 ore di insegnamento, negli istituti commercia 4, negli istituti femminili 4; per le scienze vi sono rispettivamente 8, 3 e 5 ore di insegnamento, per la chimica 7, 4 e 6 ore. Mi pare quindi che si possa accedere alla richiesta contenuta nella proposta del collega Valitutti, tenendo anche presente che in Italia questi istituti tecnici femminili sono 43 con una popolazione scolastica di oltre 10 mila ragazze; dobbiamo inoltre attuare una parificazione delle diplomate degli istituti tecnici femminili ai diplomati degli istituti per geometri e dobbiamo soprattutto tener conto delle esigenze di vita di queste ragazze che si diplomano presso gli istituti tecnici femminili.

Quindi, io esprimerei parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge Valitutti, anche se è possibile pensare che la stessa la si sarebbe potuta discutere allorché si parlerà del riordinamento delle università, nel loro complesso. Ma vi è una situazione di urgenza per quanto concerne il settore particolare di cui trattasi, per cui propongo senz'altro alla Commissione di accogliere la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Le mie osservazioni all'articolo unico di cui trattasi, riguardano il primo comma, laddove è detto: « Possono iscriversi: alla facoltà di scienze agrarie... limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili e le diplomate delle scuole di magistero professionale per la donna ».

Vorrei sapere per quali motivi una donna fornita di diploma dell'istituto tecnico femminile o del magistero non possa iscriversi a qualsiasi istituto della facoltà di scienze agrarie. Nelle altre voci, per le altre facoltà, tale limitazione non esiste.

A me pare che l'onorevole proponente accolga, su questo punto, ancora una volta la posizione da noi più volte denunciata, quella cioè, della discriminazione tra alunni ed alunne, per quel che riguarda la formazione professionale.

In alcuni istituti tecnici industriali di Stato (ho fatto, in proposito, recentemente una interrogazione) non si accettano, o quanto meno si sconsigliano, tanto da ottenere i risultati voluti, le iscrizioni delle poche ragazze che ne fanno domanda, adducendo i motivi più assurdi, per esempio la mancanza di gabinetti per le ragazze!

A Biella questo avviene. La provincia di Biella conta migliaia di lavoratrici tessili, nessuna delle quali può iscriversi al locale istituto tecnico industriale tessile. La stessa cosa avviene a Torino ed in altre città. Io so di genitori che, conoscendo la Costituzione del nostro Paese e i diritti in essa garantiti, hanno condotto una vera battaglia, durata mesi interi, per poter iscrivere le loro figlie all'istituto agrario di Torino.

Questo spiega perché alle nostre ragazze, al contrario di quanto avviene negli altri Paesi d'Europa e negli Stati Uniti dell'America, non passa neppure per l'anticamera del cervello di frequentare un istituto tecnico di tipo industriale o ad indirizzo chimico.

Proporrei, quindi, di sopprimere la limitazione che ho accennata e di consentire, così, l'accesso delle diplomate degli istituti femminili di cui trattasi all'intera facoltà di scienze agrarie.

Altrimenti, noi continueremmo in quella politica sbagliata seguita anche nella elaborazione dei programmi della scuola media unica, per quanto attiene alle applicazioni tecniche. Per queste ultime, infatti, si sono

distinti due programmi: le alunne debbono imparare a far di cucina, a cucire, a rammentare (tutte cose utilissime, certo, che sarebbe bene che conoscesse anche un alunno, in un'educazione impostata modernamente), mentre ai ragazzi si forniscono le prime conoscenze delle macchine, dei sistemi di produzione della nostra economia, soprattutto nel campo industriale.

Tale discriminazione esisteva una volta, con la separazione dell'avviamento industriale per le donne e di quello per i ragazzi, ed è continuata nei programmi delle applicazioni tecniche delle scuole medie. Praticamente, inoltre, viene applicata, nonostante che non esista alcun regolamento in proposito, nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico. Infine, ora, la ritroviamo nella proposta di legge che stiamo esaminando.

Credo che sia veramente anticostituzionale, soltanto perché si tratta di ragazze diplomate in istituti tecnici femminili, limitare nei loro confronti la iscrizione alla facoltà di scienze agrarie.

Concludo aggiungendo che il nostro gruppo, d'altro canto, è contrario alla sopravvivenza degli istituti tecnici femminili, che stanno decadendo, stanno svuotandosi di alunni, almeno nei centri più importanti. Perché non ha più ragion d'essere, oggi, un istituto femminile. Gli istituti secondari debbono essere tutti misti. Un uomo può benissimo diventare dietologo, mi sembra: perché limitare questo genere di studi alle ragazze?

Bisogna, rinnovando la scuola secondaria superiore, sopprimere detti istituti, riservati ai giovani di un sesso e preclusi a quelli dell'altro.

Io non dico tutto questo perché sia una fanatica dell'emancipazione femminile, ma perché ritengo che ciò sia conforme ai principi della Costituzione e alle concezioni di qualsiasi cittadino moderno.

DALL'ARMELLINA. In rapporto all'osservazione fatta dalla collega Levi, avrei anch'io da esprimere una perplessità, soprattutto per quanto riguarda le diplomate delle scuole di magistero professionale per la donna. Queste ultime, se non erro, avevano due specializzazioni; potevano, cioè, diplomarsi in lavoro o in economia domestica.

Ora, non si capisce il perché di questa limitazione al corso di laurea in scienza delle preparazioni alimentari. Si capirebbe, forse, per le diplomate in economia domestica; assai meno, però, per le diplomate in lavoro.

Se mai, a mio avviso, occorrerebbe esaminare attentamente quale preparazione di

carattere scientifico veniva data in detti istituti, per decidere se le diplomate dagli stessi possono o meno accedere a tutte le specializzazioni della facoltà di scienze agrarie.

Se ben ricordo, mi pare che nel vecchio magistero professionale per la donna, la preparazione scientifica fosse abbastanza approfondita. Tant'è vero che per la presidenza di detti istituti si richiedeva una laurea in matematica o in scienze.

Io sarei, quindi, dell'avviso di concedere il libero accesso alla facoltà di scienze anche alle alunne diplomate nella scuola di magistero, sopprimendo la limitazione contenuta nel primo comma della proposta di legge Valitutti.

BERLINGUER LUIGI. Il nostro gruppo è favorevole allo spirito della proposta di legge. Forse ne avrebbe preferita una che dicesse che possono iscriversi all'università tutti coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore. Perché credo che il criterio più legittimo, al di fuori di un'elencazione così minuta, sia proprio questo. Il quale, d'altronde, mi pare che rispecchi un principio accettato anche dalla Commissione d'indagine...

PRESIDENTE. Non esattamente.

BERLINGUER LUIGI. Diciamo allora che si tratta di principio che estende il criterio accettato dalla Commissione d'indagine, della massima liberalizzazione per l'eccesso all'università. Magari, con una valvola di sicurezza da porre all'interno delle università stesse.

Per questo, l'accento fatto dal Relatore, che, cioè, una proposta di legge di questo genere è intimamente legata ai concetti informativi della riforma universitaria, pare a me assai valido.

Una serie di remore che oggi esistono nell'ordinamento giuridico italiano, non sono assolutamente più giustificate. Del resto è noto che si è andato stratificando tutto un gruppo di norme tendenti a liberalizzare sempre più nel senso detto.

Fatte queste considerazioni, noi confermiamo la nostra benevola disposizione nei confronti del provvedimento al nostro esame.

LEONE RAFFAELE. Non per mettere in dubbio quanto hanno detto i colleghi Levi Arian e Berlinguer, ma perché forse è sfuggito loro che c'è nel primo comma proprio quell'aggiunta « e le diplomate delle scuole di magistero professionale per la donna », io mi dichiaro perplesso sulla opportunità di consentire a tutte queste diplomate l'iscrizione all'intera facoltà di scienze agrarie.

Escluderle completamente sarebbe un'ingiustizia. Però non bisogna neppure dimenticare che determinate discipline sono state aggiunte al corso dei loro studi appena nel 1962 o nel 1963 (anzi, mi pare proprio con l'anno scolastico 1963), e precisamente quelle materie fondamentali che si chiamano appunto preparazione specifica, e cioè chimica degli alimenti ed esercitazioni, scienza dell'alimentazione ed esercitazioni e perfino l'allargamento dell'anatomia e fisiologia umana, igiene ed esercitazioni nel senso nuovo; ma tutti gli istituti di magistero professionale o le cosiddette scuole di metodo avevano fino a pochissimi anni fa un indirizzo di preparazione specifica per la sola economia domestica.

Ora non so con quale criterio noi decidemmo che queste diplomate possono iscriversi alle facoltà di scienze agrarie indiscriminatamente, senza che abbiano neppure le più elementari nozioni di questa materia.

Di qui la mia perplessità. Perché se si volesse veramente consentire a costoro l'accesso all'intera facoltà bisognerebbe forse estendere troppo largamente il concetto della non discriminazione. Non si tratta qui di discriminazione, ma solo di tener conto che per accedere all'università occorre una certa preparazione almeno di natura generale.

Si dovrebbe sopprimere l'ultima parte del primo comma e cioè « e le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna », ma ciò — come dicevo — sono contrario, anche per i motivi messi in rilievo dal Relatore. I colleghi, infatti, ricorderanno che proprio queste diplomate per la nuova formula della scuola media hanno avuto un grave danno, perché la loro rientra tra le discipline cosiddette dimenticate o estromesse tanto che sono stati adottati dei provvedimenti riparatori, che però solo in parte hanno raggiunto lo scopo.

In attesa che il Ministro prepari dettagliatamente la nuova formulazione della riforma universitaria, consentirei, per ora, che tutte le diplomate accedano a questo corso di scienze per le preparazioni alimentari, e mi riserverei di esaminare in futuro se consentire loro l'accesso a tutta la facoltà di scienze agrarie.

Con questo non è che ho voluto esprimere la mia opposizione all'ingresso di costoro alle facoltà di scienze agrarie, ma la mia perplessità sì, data la loro tipica preparazione di un tempo che è assai diversa da quella che è oggi data negli istituti tecnici femminili gra-

zie all'introduzione di materie specifiche, che in qualche modo hanno preparato queste studentesse ai corsi universitari cui si riferisce la proposta Valitutti.

DALL'ARMELLINA. Ma per le scienze naturali?

LEONE RAFFAELE. Per le scienze naturali si è introdotta, anche successivamente, la chimica organica ed inorganica ed esercitazioni, ed è stato rivisto tutto l'istituto tecnico femminile con l'introduzione di numerose discipline nuove. Del resto, noi, nella Commissione d'indagine, rivedemmo anche questo problema e preannunziammo la revisione totale dell'istituto tecnico femminile: io, che fui Relatore specifico sull'argomento, me ne ricordo bene.

Comunque, al di là di ogni intento discriminatorio, che io respingo, perché non è ammissibile, oggi, alcuna discriminazione tra donne e uomini in nessun ordine di scuola, io vorrei pregare i colleghi comunisti di tener presente che l'esclusione è motivata, in questo caso, da quella che è stata la preparazione specifica nei tipi di scuola che esistevano quando venne approvata la legge n. 685 e cioè nel 1961. La proposta Valitutti, in fondo, non è innovatrice rispetto a quel provvedimento, ma solo estensiva.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Relatore per chiarire i punti sui quali sono state sollevate delle obiezioni, anche io desidero rivolgere al medesimo alcune domande di chiarimento.

In che consiste questa laurea in scienze delle preparazioni alimentari? È un corso interno ad una delle cinque facoltà di scienze agrarie? Oppure vi è una facoltà soltanto?

BERLINGUER LUIGI. Vi è solo una facoltà a Milano.

PRESIDENTE. Un'altra cosa: la proposta di legge viene incontro alle aspettative, alle esigenze, alle richieste di queste diplomate degli istituti tecnici femminili e della scuola di magistero professionale per la donna, però gli ultimi tre commi trattano altra materia. Il problema quindi si complica perché dovremmo cambiare tutti i titoli di ammissione; qui, infatti, si fa riferimento alle facoltà di ingegneria, di scienze statistiche, all'istituto universitario navale di Napoli.

LEONE RAFFAELE. Ciò avviene perché questa proposta di legge ha ripetuto gli ultimi tre capoversi della legge precedente, facendo delle aggiunte.

PRESIDENTE. Va bene, questo è il chiarimento che desideravo.

Infine, si parla nella proposta Valitutti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della possibilità di ammettervi le diplomate degli istituti tecnici femminili. Dati i programmi svolti in tali istituti, non nascondo di avere delle perplessità su questo punto.

FUSARO, *Relatore*. Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal collega Arian Levi del gruppo comunista, che vorrebbe sopprimere le parole « limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari », mi pare che sia esauriente la risposta fornita dal collega Leone. Noi non possiamo consentire indiscriminatamente lo accesso alle facoltà di scienze agrarie proprio perché il programma dei due corsi specializzati prevede alcune materie tipo che io avevo elencato nella mia relazione, e cioè trasformazione e conservazione degli alimenti — quattro ore d'insegnamento — chimica...

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma questo riguarda le dietiste di cui qui non si parla.

FUSARO, *Relatore*. È vero che negli ultimi tre anni c'è stata una diminuzione degli iscritti agli istituti tecnici femminili e che si è passati dai 14 mila iscritti del 1962 ai 10 mila iscritti nel 1964-65; però è altrettanto vero che l'incremento che hanno avuto questi istituti tecnici femminili è stato notevolissimo: basta pensare che questi istituti dal 1958 al 1965 sono saliti da 16 a 43.

Non mi sembra quindi valida l'obiezione che prima è stata mossa, secondo cui gli istituti tecnici femminili non hanno più una funzione e dovrebbero addirittura sparire.

PRESIDENTE. A Perugia, però, quest'anno, vi sono stati solo 4 iscritti.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho l'impressione che il motivo occasionale che ha spinto l'onorevole Valitutti alla presentazione di questa proposta di legge sia da ricercare nella crisi che stanno attraversando gli istituti tecnici in seguito all'abolizione delle scuole di avviamento professionale e quindi al venir meno di un notevole numero di ore di insegnamento delle discipline a cui indirizzava proprio la preparazione di questi istituti tecnici femminili.

Devo dire che il Governo non è contrario a rivedere la materia che disciplina l'accesso alle facoltà universitarie per le diplomate di questi istituti tecnici femminili. Tuttavia mi sembra degna di attenzione l'osservazione avanzata dall'onorevole Berlinguer circa l'inquadramento di questo problema particolare nella considerazione generale del riordina-

mento dell'accesso all'università dagli istituti secondari superiori. L'onorevole Berlinguer ha presentato una tesi che va anche al di là della tesi della Commissione d'indagine; non sussiste tuttavia dubbio sul fatto che presto il Parlamento dovrà decidere in merito a questa materia.

Ritengo quindi che sarebbe inopportuno prendere oggi delle decisioni su un problema che si inquadra in una più vasta materia che in seguito dovremo esaminare. Alcuni ritengono urgenti delle provvidenze a favore di questi istituti tecnici femminili che si vanno spopolando. Ma a mio avviso questo motivo di urgenza non sussiste, dato che siamo nel mese di novembre e le iscrizioni sono già state effettuate: urgenza potrebbe esserci se fossimo nel mese di giugno. Ritengo quindi che sarebbe meglio aggiornare questa discussione.

Bisogna ricordare che finora l'accesso alle varie facoltà universitarie è stato regolato in base alla corrispondenza fra gli studi effettuati nelle scuole superiori e gli studi che si vanno ad affrontare all'università. Per quanto riguarda le diplomate degli istituti tecnici femminili, pur concedendo che coloro che hanno seguito il corso per dietiste possano seguire all'università il corso di scienza delle alimentazioni, non vedo come potrebbero essere ammesse a questo stesso corso quelle che hanno seguito studi di economia domestica.

Ed ancora non capisco come possano essere indirizzate al corso di laurea in economia e commercio le dietiste, anche se per questo corso capisco l'ammissione delle dirigenti di comunità. In base alle norme attuali quindi bisognerebbe riguardare tutta l'impostazione della proposta di legge. Per queste considerazioni propongo alla Commissione di rinviare questa discussione per riprenderla qualora la ristrutturazione del problema delle università dovesse tardare tanto da compromettere le iscrizioni per il prossimo anno agli istituti tecnici femminili.

CODIGNOLA. L'onorevole Magri ha accennato alla possibilità di abbinare la discussione di questo problema alla discussione che si farà intorno alla risistemazione delle università; concordo con l'onorevole Magri circa l'opportunità di rinviare di poche settimane questa discussione. Desidero tuttavia far rilevare che nel testo governativo sulla riforma universitaria non vi è alcun cenno relativo ai criteri di ammissione all'università. Se il governo è orientato a inquadrare questo problema nel problema più generale delle uni-

versità, si potrà sempre inserire un articolo a questo riguardo; soluzione questa alla quale personalmente sono favorevole in quanto mi pare che il problema della ammissione sia più opportunamente abbinabile alla riforma universitaria che non al problema della riforma della scuola media superiore. Noi siamo sempre stati favorevoli all'ammissione all'università di tutti coloro che provengano da scuole superiori di durata di cinque anni, pur prevedendo la possibilità di un esame di ammissione alle singole facoltà. Questa opinione concorda del resto con l'opinione espressa dalla Commissione d'indagine che aveva auspicato la liberalizzazione dell'accesso all'università.

Se abbineremo quindi la discussione attuale alla discussione della riforma universitaria, concordo sulla necessità del rinvio. Ma se invece si volesse abbinare questa discussione alla discussione sulla riforma delle scuole secondarie, sarebbe meglio continuare senza ulteriori indugi la discussione sul problema degli istituti tecnici femminili.

Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Valitutti, mi pare che sia logico concedere alle diplomate degli istituti tecnici femminili l'accesso al magistero perchè credo che abbiano la preparazione sufficiente; mi pare quindi che vada aggiunta questa possibilità. Questa è almeno la nostra opinione.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire all'onorevole Codignola che mi rendo conto della validità delle osservazioni da lui formulate e che vorrei riservarmi di rispondervi in una prossima seduta. Potrei, allora, cioè, dire con precisione quale è l'orientamento del Governo in relazione ad una sistemazione organica del problema dell'accesso all'università. Problema che credo sarà risolto o in sede di riforma universitaria o in sede di riforma della scuola media superiore.

Siccome in quest'ultimo caso vi sarà tutta una serie di leggi, io penso che noi dovremo trovare il modo di esaminare questo problema unitariamente, sia pure vedendo lo specifico settore di cui trattasi in una sua specifica articolazione.

Se dunque la Commissione è d'accordo, si potrebbe aggiornare la discussione ed io mi riserverei di portare un chiarimento sull'argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si sospende la discussione circa la proposta di legge Valitutti,

in attesa delle necessarie informazioni che ci fornirà il Governo.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Vincenzo: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche e della Facoltà di agraria (924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Russo Vincenzo: « Inclusioni della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche e della Facoltà di agraria ». L'onorevole Caiazza, Relatore, ha facoltà di parlare.

CAIAZZA, *Relatore*. I colleghi ricorderanno come, nella seduta precedente, l'onorevole Magri abbia chiesto un breve rinvio della discussione della proposta in esame, onde acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche al riguardo, dovrei pregare la Commissione per un ulteriore breve rinvio. Il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in materia, è stato dato ed è, in linea di massima, favorevole. È stata, però, dallo stesso Consiglio, fatta un'osservazione, e cioè che sembra poco opportuno moltiplicare il numero degli esami obbligatori, dal momento che ciò accentuerebbe le difficoltà che attualmente si registrano in varie facoltà e che portano a ritardi nelle lauree, a richieste insistenti di sessioni straordinarie di esami e ad altri inconvenienti.

Nel fornire, dunque, parere favorevole, il Consiglio superiore segnala l'opportunità di eliminare, correlativamente alla introduzione della nuova disciplina, un altro esame dal corso di laurea.

Debbo dire che sono attualmente in corso delle consultazioni di carattere tecnico da parte del Ministero, e ritengo che fra breve si potranno avere, in argomento, delle idee più precise.

CAIAZZA, *Relatore*. Sono d'accordo con la richiesta avanzata dall'onorevole Sottosegretario. Mi preme, comunque, far rilevare che avrei, in ogni caso, presentato un emendamento, tendente a ridurre il numero degli esami complementari.

BERLINGUER LUIGI. Accediamo alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Sottosegretario. Desideriamo, comunque, ulte-

riormente ribadire la nostra opinione circa l'incompetenza del Parlamento ad intervenire in materia così delicata che è di competenza scientifica e non legislativa.

Siamo convinti che l'atteggiamento assunto in occasione della prima presentazione della proposta di legge dal nostro gruppo è atteggiamento da mantenere coerentemente, in vista della riforma nella quale sarebbe giusto che, in ottemperanza al dettato costituzionale, si attribuissero agli organi scientifici accademici poteri di redazione, sulla base di alcune garanzie generali per lo Stato, dei piani di studio delle facoltà e dei corsi di laurea.

Un intervento del genere di quello che ci viene proposto, legittimo per altro verso, verrebbe a colorare in tono particolare tutto il discorso sulla riforma.

Noi siamo convinti che l'inclusione della genetica fra gli insegnamenti fondamentali sia proposta scientificamente valida ed estremamente attuale ed importante. Il modo, però, con cui si intende realizzarla è abbastanza discutibile.

D'altronde, la proposta stessa dell'onorevole Sottosegretario è l'indice di una certa perplessità o difficoltà. Vi possono essere delle facoltà che la pensano in un modo, altre in un altro. Come può la Commissione erigersi a giudice, in una materia nella quale non è assolutamente competente?

CAIAZZA, *Relatore*. Desidero unicamente dichiarare che non condivido la tesi dell'onorevole Berlinguer circa la incompetenza del Parlamento a disciplinare un problema del genere di quello che abbiamo oggi dinanzi.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti (2351); Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare (1662); Gioia ed altri: Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti (716).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge, di iniziativa degli onorevoli Titomanlio Vittoria, Gerbino e Bianchi Fortunato « Dispo-

sizioni in favore del personale insegnante delle scuole per sordomuti », di iniziativa degli onorevoli Dal Canton Maria Pia, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Sammartino, « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare », di iniziativa degli onorevoli Gioia, Berté, Forlani e Rampa, « Provvidenze in favore degli insegnanti degli Istituti statali per sordomuti ».

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di svolgere la relazione.

ELKAN, *Relatore*. Onorevole Presidente, ho già ampiamente illustrato, nella seduta del 15 luglio scorso, la portata, il valore e le finalità delle tre proposte di legge, che, pur differenziandosi, concorrono e contribuiscono, o intendono contribuire, a dare una sistemazione alle scuole per sordomuti che sia più rispondente alle attuali necessità.

Le tre proposte di legge si presentano così alla nostra attenzione. Quella di iniziativa degli onorevoli Gioia, Berté, Forlani e Rampa, la n. 716, tenta di dare una sistemazione organica al problema; soprattutto invita ad aumentare il numero degli insegnanti, in quegli istituti statali che hanno visto un incremento degli alunni e che presentano difficoltà notevoli, anche di interpretazione e di applicazione di metodi nuovi; prevede, altresì, una nuova sistemazione degli stessi insegnanti, anche in considerazione del fatto che ogni alunno rappresenta, con la sua minorazione sensoriale, un problema a sè stante. Con indicazioni, quindi, che ritengo valide, propone di sopprimere la tabella attuale.

L'aumento del numero degli insegnanti restringe a sei gli alunni assegnati ad ogni classe. E' prevista la possibilità per tutti coloro che hanno almeno tre anni di insegnamento e che sono forniti del diploma di specializzazione di essere inseriti in un ruolo organico e di uscire finalmente dalla precaria situazione attuale, che ogni anno li pone di fronte all'incognita della riconferma per l'anno successivo.

Viene riconosciuta l'anzianità di servizio, una volta che questi insegnanti siano inquadri nel ruolo, secondo le norme del testo unico della legge sull'istruzione elementare.

La spesa viene imputata allo stato di previsione per la pubblica istruzione.

Le altre due proposte di legge sono molto più limitate. Una è quella che porta il numero 1662, di iniziativa dei deputati Dal Canton, Franceschini, Titomanlio e Sammartino, che ha come titolo « Modifica al regolamento generale sui servizi per l'istruzione elementare », e intende eliminare quella stra-



na disposizione che attualmente impedisce, a coloro che sono forniti di maturità classica e che hanno frequentato le scuole per conseguire il diploma di specializzazione, di essere insegnanti, mentre consente la loro utilizzazione come direttori. Noi pensiamo che il direttore sia direttore di insegnanti e quindi questa ci sembra una strana disuguaglianza; però la legge precedente pone il problema in questi termini, per cui, negli ultimi anni, è avvenuto che alcuni di costoro siano stati insegnanti. Adesso con le ultime disposizioni del Ministero, che invitano ad una rigorosa applicazione della legge, questi si troverebbero improvvisamente al di fuori della possibilità di continuare l'insegnamento. Indubbiamente questa proposta contribuisce a dare la possibilità a questi insegnanti di aspirare tanto all'ufficio di direttore quanto a quello di insegnante.

La proposta di legge Titomanlio, Gerbino e Bianchi Fortunato, che ha il numero 2351, è ancora più limitata, in quanto propone una sorta di sanatoria. La situazione attuale è questa: ci sono molti che, nonostante avessero una specializzazione che non consentiva loro di essere insegnanti, in effetti hanno fatto gli insegnanti; sono provvisti della maturità classica, hanno il diploma di specializzazione, più un lungo periodo di insegnamento valido, e hanno conseguito delle valutazioni positive.

Per questi la proposta n. 2351 mira a sanare la situazione confermandoli in servizio, senza aprire però, per il futuro, la prospettiva che situazioni del genere possano ripetersi. Questa proposta di legge sarebbe la più limitata, quella che disturberebbe di meno l'ordinamento elementare e preoccuperebbe meno il Governo.

Il Relatore, dopo aver comparato, sia pur brevemente — e richiamandosi alla più ampia relazione già svolta in proposito — le tre proposte di legge, suggerisce alla Commissione di prestare particolare attenzione al primo testo che è quello più organico.

Noi sappiamo che queste scuole hanno caratteri e funzioni non confrontabili con quelli delle normali scuole elementari. Noi abbiamo bisogno di consolidare certe situazioni di insegnanti — e già questo ha un valore sociale ed umano — ma soprattutto abbiamo bisogno di dare un po' di tranquillità e di ordine a questi istituti che sono delicatissimi e affrontano problemi più complessi che non nel passato, giacché oggi elementi nuovi di pedagogia e di psicologia impegnano gli insegnanti nel recupero dei minorati con dei risultati che sono tanto più soddisfacenti

quanto minore è il numero degli alunni e quanto più immediato è il contatto tra docente e discente.

Il Relatore quindi suggerisce, giacché siamo impegnati da alcuni mesi nell'esame di questo problema, di prendere in considerazione inizialmente la proposta di legge Gioia ed altri che è la più organica, inserendo in questa proposta anche la sanatoria indicata dalla proposta Titomanlio. Ciò per poter esaminare la situazione di alcuni insegnanti che si trovano effettivamente in una precaria situazione, in cui fatto e diritto non combaciano, e per far sì che per il passato tale situazione venga regolata, senza peraltro concedere, per il futuro, alcuna possibilità di accesso alle scuole di specializzazione senza il titolo di abilitazione magistrale. In tal modo compiremo un'opera di valore sociale ed umano e al tempo stesso non sottrarremo alle scuole per sordomuti — che ne hanno certo bisogno — personale insegnante già altamente specializzato, che ha posto tutta quanta la sua attenzione morale, il suo impegno intellettuale ed anche un grande amore nella propria fatica quotidiana.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Sono molto soddisfatto che il Relatore abbia dimostrato particolare sensibilità per le scuole dei sordomuti, per i quali io ho una particolare predilezione, una predilezione — scusate se lo dico in questa sede — di natura sentimentale, perchè i miei genitori sono stati entrambi insegnanti di scuola per sordomuti. Io quindi ho in casa documentazioni varie di quanto sia l'uno, che aveva il diploma di maturità classica, sia l'altra, che aveva l'abilitazione magistrale, abbiano fatto in questo campo e di come siano riusciti degnamente a svolgere il proprio lavoro. Ho quindi la pratica convinzione e documentazione di quanto i due titoli culturali di base possano valere.

Per quel che riguarda il problema giuridico, sono d'accordo col Relatore che sarà forse opportuno stabilire che coloro che fino ad ora, in base all'articolo 79 del regolamento 2 luglio 1965, abbiano acquisito la possibilità di entrare nelle scuole di metodo per sordomuti con la maturità classica o con l'abilitazione magistrale, ed abbiano fatto il corso di uno o più anni secondo il regolamento delle scuole per l'acquisizione del diploma di specializzazione, possono meritare, dopo anni ed anni di servizio e di dedizione ad un problema di questo genere, di proseguire nel loro insegnamento, senza che il lavoro di tutta o quasi tutta la loro vita sia compromesso da una disposizione di legge che at-

tualmente non li abilita a tale insegnamento. Quindi, che almeno per coloro che già sono in queste condizioni, si tuteli il diritto, da loro acquisito, ad una certa occupazione.

Possiamo, tutt'al più, dire che dall'entrata in vigore della legge non è assolutamente possibile ad altri, che si inseriscono adesso nelle scuole di metodo, accedere ad esse senza che siano in possesso, come previsto dalla legge, dell'abilitazione magistrale.

Quanto poi al più organico contenuto della proposta di legge Gioia, Bertè, Forlani e Rampa, sono d'accordo nel limitare il numero degli alunni per classe, in quanto l'insegnamento ai sordomuti esige un contatto diretto fra alunno ed insegnante, che non può essere realizzato con un numero elevato di alunni, dato che occorre curare la sensibilità tattile di ciascun soggetto. Sono favorente quindi alla proposta Gioia, Bertè, Forlani e Rampa.

BERTE'. Desidero esprimere la mia piena solidarietà con quanto ha oggi ripetuto l'onorevole Relatore che in un'altra occasione, pochi mesi or sono, fece una relazione più completa.

Delle tre proposte di legge, abbinate perchè attinenti allo stesso problema, è la proposta Gioia quella che a mio avviso affronta il problema più completamente e ne dà la più organica soluzione. I tre istituti per sordomuti, di Milano, di Roma e di Palermo, si trovano oggi in una situazione di estrema gravità e noi dobbiamo prendere una decisione definitiva. Bisogna pensare che l'ordinamento di questo tipo di insegnamento risale al 1923, epoca in cui il numero degli allievi ammontava a circa trecento; oggi il numero degli allievi è più che raddoppiato. Per risolvere una volta per tutte ed in maniera adeguata il problema, non possiamo pensare a classi di numero più elevato di sei allievi. Per rendersi conto della inadeguatezza dell'attuale strutturazione di queste scuole, basta leggere la tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951. La tabella prevedeva per il personale di questi istituti 3 posti per direttori, 6 per vicedirettori, 23 per insegnanti, 20 per assistenti e 3 per segretari economici.

La proposta Gioia all'articolo 1, secondo comma, dice: « La tabella n. 1, annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa ». Questo appunto perchè si tende ad ampliare l'organico secondo l'attuale fabbisogno e secondo le prospettive future.

La serietà della proposta Gioia è comprovata dal fatto che per poter insegnare in questi istituti sono richiesti dei titoli mol-

to precisi, stabiliti dall'articolo 2: « a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti; b) aver prestato regolare servizio nelle scuole statali per sordomuti per almeno tre anni scolastici nel decennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, riportando una qualifica non inferiore a distinto ». Naturalmente deve essere ritenuto indispensabile come base il diploma magistrale per quello che riguarda il futuro. Per le speciali situazioni maturatesi nel passato, accetto peraltro, come presentatore della proposta di legge, che si inserisca la sanatoria di cui alla proposta 2351, così come ha detto il Relatore.

Mi pare che la proposta di legge Gioia, nella quale del resto sono sostanzialmente recepite anche le istanze contenute nelle altre due proposte di legge, sia adatta a risolvere il problema di una categoria di insegnanti che ha dei meriti indubbi. Ricordo ancora che vi è il parere della Commissione bilancio e che analoghe provvidenze abbiamo già preso in favore delle scuole per i ciechi.

LEVI ARIAN GIORGINA. Noi siamo favorevoli alla proposta Gioia e concordiamo anche con le osservazioni dell'onorevole Bertè.

La proposta Gioia rispecchia l'impegno del Parlamento di stabilire su basi molto più solide che non per il passato queste scuole speciali, e non solo le scuole per sordomuti. Mi permetto di rilevare che gli istituti statali per sordomuti sono solamente tre, numero a mio avviso assolutamente insufficiente; e mi rivolgo al Governo affinché si faccia ogni sforzo per aumentare il numero di questi istituti, anche per motivi di carattere educativo e sociale.

Vorrei ricordare una esperienza che ho avuta. A Torino non esistono Istituti statali per i sordomuti e vi sono, come in altre città, istituti privati affidati a personale religioso.

Sono pienamente consapevole della dedizione straordinaria di questo personale ai bambini loro affidati, ma tre anni fa sono stata invitata ad intervenire perchè si richiedeva per l'iscrizione il certificato di Battesimo, e ad un bambino di quattro anni che non lo aveva si rifiutava l'iscrizione stessa all'Istituto. Si tratta credo di un episodio significativo, perchè penso che si verifichi anche in altre località. I genitori di quel bambino, pur essendo cattolici, per loro particolari motivi avevano pensato di non battezzare il loro figlio. La direttrice dell'Istituto, violando ogni principio di libertà, im-

poneva come condizione necessaria ed indispensabile all'iscrizione che si recassero in una vicina Chiesa a battezzarlo. Poiché erano operai ed avevano effettivamente necessità di affidare il bambino all'Istituto, i genitori richiesero il nostro intervento. Anche a noi la direttrice dell'Istituto ripeté che il regolamento imponeva che per l'iscrizione si fosse muniti di certificato di Battesimo, ed alla mia domanda di come si sarebbe comportata se avessero chiesto di essere iscritti ragazzi di altre religioni, rispose che avrebbero dovuto rivolgersi ad altri Istituti, come quelli che vi sono in Svizzera. Infine, esposta la questione al Prefetto, questi scopri che vigeva ancora il vecchio regolamento dell'Ente morale, anteriore al registro dello Stato civile.

Sarebbe quindi bene rivedere anche il regolamento di iscrizione per i sordomuti negli Istituti privati che, come questo di Torino, sono finanziati dallo Stato, come ritengo che sarebbe opportuno ampliare il numero degli Istituti statali per i sordomuti e per i ciechi, pur, lo ripeto, riconoscendo il valore del personale insegnante e direttivo degli Istituti non statali.

BUZZI. Ritengo di poter senz'altro condividere le opinioni manifestate dai colleghi circa la possibilità di affrontare il problema delle scuole speciali per sordomuti e per ciechi indipendentemente dal problema riguardante le scuole speciali di altro genere, poiché i sordomuti e per i ciechi esiste tutta una struttura ed una tradizione scolastica a parte.

Anche se possiamo essere d'accordo con chi ha auspicato che si provveda a valutare quantitativamente e qualitativamente l'adeguatezza degli Istituti statali, penso che il problema potrebbe essere visto nei limiti della proposta dell'onorevole Gioia.

Concordo con il Relatore circa l'opinione che la proposta Gioia possa costituire il testo base della discussione, e mi sembra anche di notevole interesse il suggerimento dello stesso Relatore, già accolto da altri colleghi, che la proposta di cui trattasi sia integrata da norme precise che correggano l'attuale situazione. Il testo unico infatti non dice niente a proposito del titolo di studio occorrente per insegnare nelle scuole per sordomuti, mentre il regolamento generale all'articolo 297 determina una situazione equivoca che ha dato origine all'incidente cui si vuol provvedere con le proposte di legge Titomanlio e Gioia. Non sono invece d'accordo con la proposta Dal Canton che si ripromette di

far di questo stato di cose uno stato di diritto con valore permanente e definitivo.

Ritengo che alla scuola di metodo possano accedere solo coloro che siano forniti del diploma di abilitazione magistrale e che i direttori debbano altresì essere forniti di diploma di vigilanza o di laurea in pedagogia o del magistero, sempre che abbiano il diploma di metodo per i sordomuti e l'anzianità di insegnamento richiesta anche a chi deve dirigere una scuola normale.

In sostanza si tratterebbe di integrare l'articolo 2 della proposta di legge Gioia con una norma che stabilisca tutto ciò in modo positivo e con un articolo che abrogasse la disposizione del regolamento generale in contrasto con detta norma. Per fare questo domando agli onorevoli colleghi se non ritengano opportuno ed utile un brevissimo rinvio per formulare la norma senza gli equivoci che potrebbero derivare dal fatto che la scuola in questione funziona dentro istituti che a loro volta sono retti da uno statuto.

RAMPA. Vorrei dire poche parole sulle osservazioni del collega Buzzi. Nel merito sono d'accordo con lui, ma non so se sia necessario ricorrere ad un rinvio: si potrebbe invece introdurre l'emendamento in sede di discussione degli articoli, visto che la discussione generale è quasi esaurita.

BORGHI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Buzzi e mi associo alla sua richiesta di rinvio, perchè ritengo, per quanto riguarda la norma abrogatrice del vecchio articolo 297 del testo unico, che sia necessaria molta attenzione nell'inserirla nel provvedimento unitamente alla norma transitoria proposta dall'onorevole Titomanlio. Personalmente credo che un breve rinvio ci permetterebbe di formulare l'emendamento in modo ben articolato sulla linea indicata dal collega Buzzi.

TITOMANLIO VITTORIA. Un rinvio è necessario anche per coordinare la proposta Gioia, che fa riferimento agli insegnanti degli istituti statali, e la mia proposta transitoria che fa, invece, riferimento agli insegnanti degli istituti in linea generale, prescelti in base all'articolo 176 del testo unico; dobbiamo pertanto approfondire la materia per stabilire se la norma deve riguardare tutti gli istituti.

ELKAN, *Relatore*. Più che esprimere una opinione, io farò intervento *ad adiuvandum*; ho infatti preparato il testo degli emendamenti che sono qui richiesti e suggeriti, e potrei ora darne lettura, in sede di discussione generale, in modo che si possa stabilire

se possono essere accolti in questa stessa seduta, nel qual caso il progetto potrebbe essere subito approvato.

Il testo che ho predisposto è il seguente:

ART. 1

Alle scuole di metodo per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole speciali per sordomuti, disciplinate dagli articoli 520 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1279, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono accedere soltanto coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

ART. 2

Gli insegnanti delle scuole speciali per sordomuti che, muniti del diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, conseguito dopo essere stati ammessi alle scuole di metodo ai sensi dell'articolo 523 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto del 26 aprile 1928, n. 1297, abbiano prestato, anche se privi del titolo di abilitazione magistrale, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio, si intendono definitivamente confermati nelle loro funzioni previo esame-colloquio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se l'onorevole Buzzi ha ancora dei dubbi che qualcuno condivide, si potrebbe rinviare a mercoledì della prossima settimana la prosecuzione della discussione, nominando intanto una Commissione formata dal Relatore, dai proponenti e dall'onorevole Buzzi, che predisponga un testo ben definito sul quale discutere.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Presidente. Vorrei, però, chiedere che il testo degli emendamenti che saranno proposti sia portato a conoscenza del Governo almeno 24 ore prima della discussione, affinché possano essere studiati.

Vorrei, inoltre, un chiarimento: il secondo emendamento qui proposto dall'onorevole Elkan si riferisce agli insegnanti di tutte le scuole, statali e non statali. Che significa dire che si intendono confermati in servizio? Che cosa può significare ciò per le scuole non statali? Da chi sono confermati?

ELKAN, *Relatore*. Onorevole Sottosegretario, questi insegnanti sono attualmente in

servizio, ma una circolare del Ministero, affermando che sono insegnanti *contra legem*, ha disposto che vengano allontanati dal servizio, nel quale essi permangono solo perché è indispensabile la loro presenza; ma dal prossimo anno potrebbero essere estromessi. La norma comporta che rimarranno in servizio.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Altro è dire che sono « confermabili », altro è dire che sono « confermati ». Il dire che sono confermati mi sembra che venga ad incidere sulla libera determinazione degli istituti privati, i quali potrebbero anche non confermarli; il dire, invece, che sono confermabili in servizio fa venir meno il dubbio che possano insegnare validamente in una scuola per sordomuti, pur essendo abilitati, in quanto non sono in possesso dell'abilitazione magistrale.

La proposta Titomanlio fa riferimento a tutti gli istituti, statali e non statali; ora mentre per quelli statali lo Stato può stabilire di immettere questi insegnanti in ruolo, per gli istituti non statali può dare un riconoscimento della piena validità del titolo, ma non certo ingiungere che gli insegnanti siano confermati.

Chiedo, pertanto, che questo punto sia maggiormente approfondito.

PRESIDENTE. Gli istituti non statali sono istituti parificati; se cambia la norma che disciplina il personale degli istituti statali nel senso che può essere confermato il personale che si trova in determinate condizioni, automaticamente, in base alla parificazione, l'istituto non statale si uniforma alla nuova norma.

La Commissione è comunque d'accordo sull'utilità delle proposte di legge in discussione. Si tratta ora di predisporre un testo che contenga quanto abbiamo già in linea di massima deciso. Il testo verrà concordato dallo speciale comitato cui accennavo e sarà portato tempestivamente a conoscenza del Governo, affinché questo possa esprimere nella prossima seduta il suo giudizio *ex informata conscientia*.

Propongo che del comitato incaricato di redigere il testo definitivo facciano parte il Relatore, onorevole Elkan, l'onorevole Titomanlio Vittoria, proponente di una della proposte di legge, l'onorevole Bertè, firmatario di una delle proposte di legge e l'onorevole Buzzi. Rivolgo all'onorevole Gioia, che non è membro della nostra Commissione, l'invito ad intervenire ai lavori del Comitato.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Baldini: Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Baldini, « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto ».

Faccio rilevare ai colleghi che esiste, al riguardo, parere favorevole della V Commissione.

Il Relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di illustrare la proposta di legge.

ELKAN, *Relatore*. Vorrei richiamarmi alla prima relazione che svolsi il 30 settembre 1964, proprio a favore di questa proposta di legge, già approvata dalla VI Commissione del Senato e pervenuta a noi con carattere di urgenza. Si trattava, infatti, di sistemare, all'inizio dell'anno passato, dei valorosi insegnanti di educazione musicale e di canto corale, privi della vista. Detti insegnanti, la menomazione dei quali non impedisce assolutamente loro di essere degli insegnanti perfetti, si vedevano messi nelle graduatorie alla pari con tutti gli altri insegnanti e destinati, perciò, a far scuola in plessi scolastici differenti, tra loro anche molto distanti. È facile immaginare in che condizioni i straordinaria difficoltà essi versino.

Feci in quell'occasione presente che poteva essere invocata, nell'applicazione dello articolo 20 della legge 28-7-1961, n. 831, la disposizione relativa ad un ruolo speciale transitorio. Dissi altresì che gli insegnanti di cui si tratta potevano essere favoriti con l'assegnazione, ove possibile, di posti di ruolo nel comune o, subordinatamente, nella provincia di residenza.

La Commissione approvò, in linea di massima, in tutti i settori, la relazione ed anche lo spirito della proposta di legge. Furono soltanto mosse delle obiezioni per il fatto che la legge 831 del 1961 aveva una sua dinamica interpretativa per vari altri problemi che si riteneva dovessero essere risolti tutti insieme.

La proposta di legge andò così nel serbatoio del comitato ristretto e, con altre proposte di legge meno urgenti, finì per naufragare o quasi.

Stamane è riemersa, ed io prego la Commissione di riflettere sull'importanza della proposta stessa che, se approvata da noi, essendolo già stata da parte del Senato, diventerebbe operante, rendendo così, senza dubbio, giustizia a insegnanti valorosi, che hanno già subito danni notevoli per la mancata approvazione tempestiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avevo già espresso parere favorevole alla proposta di legge. Lo confermo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge che di esso consta, sarà subito votata a scrutinio segreto:

#### ARTICOLO UNICO.

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, con decorrenza dal 1° gennaio 1965.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.

Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testè esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Baldini: « Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1965

transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto » (1443).

Presenti e votanti . . . . . 28

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . . 28

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Cattaneo Petrini Giannina, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Fusaro, Giugni

Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Scionti, Seroni Titomanlio Vittoria e Valitutti.

**La seduta termina alle 11,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI